



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 07-10-2014 n. 179**

Oggetto: *Costituzione per ricordo in Cassazione presentato dal Sig. P.F.*

L'anno Duemilaquattordici (2014), il giorno Sette (7) del mese di Ottobre, alle ore 12:30 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

PRESENTI i Sigg.ri:

***Sandro Fallani , Andrea Giorgi , Elena Capitani , Barbara Lombardini ,
Giuseppe Matulli , Andrea Anichini , Diye Ndiaye***

ASSENTI i Sigg.ri:

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Marco Pandolfini**

Il Sindaco **Sandro Fallani**, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

in data 28.09.2010 è stato notificato a questa Amministrazione l'atto di citazione in appello promosso dal Sig. ██████ dinanzi al Tribunale di Firenze per sentir accolte le seguenti conclusioni: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, riformare la sentenza n. 8287/2009, pronunciata dal Giudice di Pace di Firenze, di cui al N.R.G. 22646/2009, depositata in cancelleria il 29.09.2009, e, in accoglimento del presente appello, annullare il verbale N. 9506/V del 20.09.2008, della Polizia Municipale, del Comune di Scandicci per i motivi tutti esposti in parte narrativa” con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio;*

il Tribunale ha emesso sentenza n.259/2014 in data 24.01.2014 con cui ha rigettato l'appello, confermando la sentenza n. 8287/2009 del Giudice di Pace di Firenze, condannando l'appellante a rifondere al Comune le spese di giudizio;

in data 29 luglio 2014, è stato notificato a questa Amministrazione ricorso in cassazione, registrato al protocollo n. 33703/2014, promosso dal Sig. ██████, per la cassazione della sentenza n. 259/2014 con rinvio per nuovo esame nel merito;

Ravvisata l'opportunità, sentita l'Avvocatura Comunale, di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione allo scopo di contestare la fondatezza del suddetto ricorso;

Visto l'art. 35, comma 7, lettera e), dello Statuto Comunale che statuisce che la Giunta decide di agire e resistere legalmente alle liti oltre il secondo grado di giudizio;

Considerato che l'avvocato interno al Comune non è abilitato innanzi alle Magistrature Superiori e che, pertanto, occorre individuare un professionista come difensore dell'Amministrazione comunale abilitato innanzi alle Magistrature Superiori con domicilio in Roma;

Preso atto che l'Ufficio Avvocatura Comunale ha richiesto, a tal fine, un preventivo all'Avv. Marcello Cecchetti, avvocato cassazionista con Studio Legale in Roma, professionista che ha già collaborato con il Comune di Scandicci e, pertanto, conosciuto da parte di questa Amministrazione Comunale di cui gode fiducia;

Rilevato che

- l'Avv. Cecchetti ha presentato un preventivo di spesa, registrato al protocollo n. 43641 del 06.10.2014, al cui testo integralmente ci si riporta, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel suddetto giudizio pari ad € 1.200,00 oltre accessori di legge ed eventuali spese vive ed il 50% delle spese di giudizio eventualmente liquidate dal Giudice;

- che tale preventivo appare congruo;

Ritenuto, dunque, opportuno individuare l'Avv. Cecchetti quale legale di fiducia cui affidare la rappresentanza e la difesa dell'Ente in giudizio, unitamente all'avv. Claudia Bonacchi, responsabile dell'Ufficio legale del Comune di Scandicci, e di eleggere domicilio presso lo studio del primo, in Roma, via Antonio Mordini, 14;

Dato atto che:

- l'art. 42 del Regolamento di organizzazione del Comune di Scandicci esclude dalle disposizioni di cui al Titolo VII del medesimo, inerente all'affidamento di incarichi esterni, gli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente;

- i recenti orientamenti giurisprudenziali ed in particolare il Consiglio di Stato (Sez. V), con sentenza n. 2730 del 11 maggio 2012, hanno precisato che l'affidamento da parte di un ente territoriale di un incarico ad un legale per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura pubblica, trattandosi non di appalto di servizi legali, ma di una prestazione d'opera intellettuale affidabile in via diretta;

- l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture (c.d. AVCP), con determinazione del 7 luglio 2011 concernente le linee guida dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/10, (determinazione n. 4), al punto 4.3 in merito ai servizi legali, ha affermato che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede qualcosa in più, un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa che nella fattispecie del caso non ricorre;

Visto il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede

un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari;

Dato atto che gli atti volti alla identificazione del procedimento giudiziario di cui trattasi sono presso l'Ufficio Avvocatura Comunale al fine di rispettare le citate linee guida del Garante Privacy (rif. Ufficio Avvocatura n. 500/2014);

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,

con votazione unanime,

DELIBERA

1) Di resistere al suddetto ricorso promosso dinanzi alla Corte di Cassazione dal Sig. ██████████, per i motivi indicati in premessa e di autorizzare, pertanto, la costituzione in giudizio dell'Amministrazione Comunale di Scandicci;

2) Di affidare altresì l'incarico per la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione Comunale nel predetto giudizio all'Avv. Marcello Cecchetti con Studio in Roma, via Antonio Mordini 14, eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo;

3) Di individuare l'avv. Claudia Bonacchi, Responsabile dell'Avvocatura Comunale di Scandicci, e l'Avv. Marcello Cecchetti quali legali cui conferire mandato, anche disgiunto fra loro, per la rappresentanza processuale dell'Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco *pro tempore*;

4) Di dare atto che l'Ufficio Avvocatura provvederà ad assumere, a tal fine, apposito impegno di spesa sul capitolo di competenza 47010/01, nei limiti della sua disponibilità finanziaria, relativamente alle spese legali ed agli onorari dell'Avv. Cecchetti;

5) Di dare atto che il mandato alle liti verrà conferito dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Scandicci.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

con votazione unanime,

DELIBERA

6) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ex art.134 D. L.vo 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Pandolfini

IL SINDACO
F.to Sandro Fallani

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì